

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione III 20/03/1998 n. 2980  
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.4.1

In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione nell'esecuzione di un'opera pubblica, ad escludere l'antigiuridicità del fatto e la colpa dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi non basta la circostanza che quest'ultima abbia seguito correttamente il complesso "iter" tecnico - amministrativo previsto dalla legge per l'esecuzione dell'opera pubblica, poiché l'esito favorevole dei vari controlli non esime la P.A. dal dovere di seguire anche le regole tecniche e di comune prudenza e diligenza allo scopo di non ledere l'incolumità e il patrimonio di alcuno (nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto costituire fonte di responsabilità per fatto illecito l'aver provocato danni consistenti nell'erosione di una costa per effetto della costruzione di un porto a causa di errori di progettazione nonché di negligenza ed imperizia nello studio delle correnti, dei moti ondosi e del flusso dei detriti).